Cause riunite 87 e 130/77, 22/83, 9 e 10/84

Vittorio Salerno ed altri contro Commissione e Consiglio delle Comunità europee

« Dipendenti: ex agenti dell'Association européenne pour la coopération »

Massime

- 1. Dipendenti Ricorso Diritto d'impugnazione Persone che pretendano di essere dipendenti statutari o agenti non locali
- Ricorso d'annullamento Persone fisiche o giuridiche Atti che le riguardino direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce un procedimento di assunzione in deroga allo statuto del personale

(Trattato CEE, art. 173, 2° comma; regolamento del Consiglio n. 3332/82)

- 3. Eccezione d'illegittimità Natura incidentale (Trattato CEE, art. 184)
- 4. Dipendenti Qualità di dipendente statutario Presupposti per l'acquisto (Statuto del personale, art. 1, 1° comma)
- 5. Bilancio delle Comunità europee Contenuto Natura vincolante per le autorità legislative — Insussistenza
- 6. Parlamento Risoluzione Contenuto Natura vincolante Insussistenza
- Non solo chi sia dipendente statutario o agente non locale, ma anche chi asserisca di esserlo può impugnare dinanzi alla Corte la decisione che gli rechi pregiudizio.
- 2. Il regolamento adottato per consentire l'assunzione di determinate persone in deroga allo statuto del personale le riguarda direttamente ed individualmente, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trat-

tato CEE, qualora non lasci alcun potere discrezionale all'autorità che ha il potere di nomina per la sua attuazione e nel momento in cui è stato adottato il numero e l'identità delle persone che esso poteva riguardare fossero definitivamente determinati.

- 3. La possibilità attribuita dall'art. 184 del trattato CEE di chiedere la disapplicazione di un regolamento non costituisce un'azione autonoma e può essere fatta valere unicamente in via incidentale: la validità del regolamento è messa in discussione in quanto esso costituisce il fondamento giuridico degli atti d'applicazione impugnati.
- 4. Il fatto che una persona giuridica soggetta al diritto di uno Stato membro ab-

- bia stretti legami con la Commissione e di fatto ne dipenda in ampia misura non fa di essa un'unità amministrativa della Commissione stessa, né attribuisce al suo personale la qualità di dipendenti statutari o di agenti della Comunità, non essendo soddisfatte, per quanto le riguarda, le condizioni poste dall'art. 1, 1° comma, dello statuto del personale.
- 5. Né il bilancio né, a maggior ragione, un commento esplicativo possono sostituirsi alle norme adottate dalle autorità legislative della Comunità ed avere natura vincolante per le autorità stesse.
- 6. Una risoluzione del Parlamento non ha natura vincolante e non può determinare il legittimo affidamento che le istituzioni vi si attengano.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT

(vedasi causa 119/83, pag. 2423)